

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
 N. _____ del _____ di €. _____
 N. _____ del _____ di €. _____
 Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 31 DEL 16/03/2010

OGGETTO: Ricorso proposto dalla Sig.ra Vitello Giuseppa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso cartelle esattoriali n. 29520050025259625 e n. 29520090018850435 emesse da SERIT SICILIA Spa Agente della riscossione per la provincia di Messina per il pagamento della fornitura del servizio idrico integrato relativo agli anni 1999/2001/2002. Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

L'anno duemiladeci, il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 12,45 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1.-PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. FAZIO ANTONINO	V. SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 SAMPERI dr.. SALVATORE	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.-LA LIMINA CARMELO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. SPINELLA CARMINIA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SPOTO geom. AGATINO	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.-DESTRO MIGNINO SIMONA	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri

Spoto Agatino - Destro Mignino Simona

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, l.r. n. 30/2000;

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 12/03/10

OGGETTO Ricorso proposto dalla Sig.ra Vitello Giuseppa innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso cartelle esattoriali n. 29520050025259625 e n. 29520090018850435 emesse da SERIT SICILIA Spa Agente della riscossione per la provincia di Messina per il pagamento della fornitura del servizio idrico integrato relativo agli anni 1999/2001/2002. Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

Proponente:

data: 11.03.2010

Il Responsabile Area Tributi

Petralia Pancrazio

PREMESSO

CHE nei confronti della Sig.ra Vitello Giuseppa nata a Taormina il 10/08/1947 c.f. VTLGPP47M50L0420, SERIT SICILIA Spa Agente della riscossione per la provincia di Messina ha emesso le cartelle esattoriali n. 29520050025259625 e n. 29520090018850435 per omesso pagamento al Comune di Calatabiano dei canoni per la fornitura del servizio idrico integrato relativi agli anni 1999/2001/2002;

CHE la suddetta Sig.ra Vitello Giuseppa ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso le superiori cartelle esattoriali, trasmettendone copia assunta al Protocollo del Comune di Calatabiano al n. 978 in data 22/01/2010;

RITENUTA l'infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno delle pretese della parte ricorrente;

RAVVISATA l'opportunità che il Comune si costituisca in giudizio per resistere alla istanza della parte avversa e per sostenere la legittimità della propria pretesa di pagamento;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco alla rappresentanza dell'Ente nel processo giudiziario in argomento;

PROPONE

1) **CHE** il Comune si costituisca per resistere nel giudizio promosso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina di cui in premessa;

2) **DI CONFERIRE** mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco, che potrà delegare l'assistenza tecnica al Responsabile dell'Area Tributi Sig. Petralia Pancrazio.

- Fimbe
24/1/10

Marchi appresi nell'Ente Impositore
Agenzia delle Entrate di Taormina

SPETT.LE SERIT SICILIA S.P.A. – AGENTE DELLA RISCOSSIONE –


MESSINA

SPETT.LE AGENZIA DELLE ENTRATE DI TAORMINA

SPETT.LE AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO

SPETT.LE COMUNE DI CALATABIANO

ON.LE COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI MESSINA



RICORSO

La sig.ra **Vitello Giuseppa**, nata a Taormina il 10.08.1947 e residente in Giardini Naxos (Me) Via Moscatella n. 18/A, C.da Mastrociccio, Codice Fiscale VTL GPP 47M50 L0420, elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 50 (studio Avv.Morfino), presso il recapito professionale dell'Avv. Davide Restifo – con studio legale in Giardini Naxos Via Vittorio Emanuele 136 - che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto, propone ricorso

CONTRO

SERIT. SICILIA S.P.A. – Agente della riscossione per la provincia di Messina – in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede di Messina, Via U.Bassi 126;

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TAORMINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede di Via Francavilla, fraz, Trappitello;

AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALAERMO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso la sede di Palermo, via Konrad Roentgen n. 3

COMUNE DI CALATABIANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso la casa comunale

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

dei ruoli e delle sotto elencate cartelle di pagamento per i seguenti motivi:

IN FATTO

- La ricorrente si è recata presso lo sportello della SERIT SICILIA S.P.A., sportello di Taormina, ove ha richiesto e le sono stati consegnati in data 20/11/2009 gli estratti di ruolo, che con il presente atto formalmente si impugnano, unitamente alle relative sotto elencate cartelle:
 1. cartella n. 29520030038708267 per l'importo complessivo di euro 129,87 , che risulta notificata il 16.01.2004 – ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio locale di Taormina , anno di riferimento 1997;
 2. cartella n. 29520040001810908 per l'importo complessivo di euro 212,70 , che risulta notificata l'08.10.2004 - ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio locale di Taormina, anno di riferimento 1998;
 3. cartella n. 29520060038097648, per l'importo complessivo di euro 199,03, che risulta notificata il 16.06.2007 – ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio locale di Taormina, anno di riferimento 2001;
 4. cartella n. 29520070020857956, per l'importo complessivo di euro 197,62, che risulta notificata il 14.02.2008, ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio locale di Taormina, anno di riferimento 2002;
 5. cartella n. 29520080013536617, per l'importo complessivo di euro 192,32, che risulta notificata l'01.07.2008, ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio locale di Taormina, anno di riferimento 2003;

6. cartella n. 29520090018850435, per l'importo complessivo di euro 167,67, che risulta notificata il 05.11.2009, ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio locale di Taormina, anno di riferimento 2004;
7. cartella n. 295400016965, per l'importo complessivo di euro 79,49, la cui data di notifica non si evince dal ruolo, ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio locale di Taormina, anno di riferimento 1993;
8. cartella n. 29520050025259625, per l'importo complessivo di euro 268,78, che risulta notificata il 05.12.2005 – ente impositore Comune di Calatabiano, anno di riferimento 1999;
9. cartella n. 29520090018850435, per l'importo complessivo di euro 420,96, che risulta notificata il 05.11.2009 – ente impositore Comune di Calatabiano, anno di riferimento 2002;
10. cartella n. 29520020025767742, per l'importo complessivo di euro 6.272,32, che risulta notificata il 25.09.2002 – ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio distrettuale delle II.DD. di Taormina, anno di riferimento 1995,1996,1997,1998;
11. cartella esattoriale n. 29520020024458260, per l'importo complessivo di euro 1.954,38, che risulta notificata il 25.09.2002 – ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio distrettuale delle II.DD. di Taormina, anno di riferimento 1996;
12. cartella esattoriale n. 29520031011925670, per l'importo complessivo di euro 96,81, che risulta notificata l'08.10.2004 – ente impositore Amministrazione finanziaria – centro servizio di Palermo, anno di riferimento 1997;
13. cartella esattoriale n. 29520030067878731, per l'importo complessivo di euro 71,98, che risulta notificata il 16.01.2004 – ente impositore Amministrazione

finanziaria – ufficio distrettuale delle II.DD.di Taormina, anno di riferimento 1998;

14. cartella esattoriale n. 29520050034750069, per l'importo complessivo di euro 2.670,36 , che risulta notificata il 24.03.2006 – ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio locale di Taormina, anno di riferimento 1999;

15. cartella esattoriale n. 29520050022209629, per l'importo complessivo di euro 32,79 , che risulta notificata il 05.12.2005 – ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio locale di Taormina, anno di riferimento 2001;

16. cartella esattoriale n. 29520060035916390, per l'importo complessivo di euro 185,02 , che risulta notificata il 05.07.2007 – ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio locale di Taormina, anno di riferimento 2002;

17. cartella esattoriale n. 29520060042230888, per l'importo complessivo di euro 169,10 , che risulta notificata il 18.08.2007 – ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio locale di Taormina, anno di riferimento 2003;

18. cartella esattoriale n. 29520070026548243, per l'importo complessivo di euro 127,55 , che risulta notificata il 14.02.2008 – ente impositore Amministrazione finanziaria, anno di riferimento 2004;

19. cartella esattoriale n. 29520080044926440, per l'importo complessivo di euro 294,64 , che risulta notificata il 04.08.2009 – ente impositore Amministrazione finanziaria – ufficio locale di Taormina, anno di riferimento 2005.

- Le cartelle esattoriali sopra elencate, delle quali la ricorrente è venuta a conoscenza solo a seguito della visura alla Serit Sicilia spa , recano pretese impositive assolutamente illegittime e infondate.

IN DIRITTO

- **MANCANZA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO E/O DELL'INVITO AL PAGAMENTO**

La ricorrente non ha avuto notificati gli avvisi di accertamento relativi alle cartelle esattoriali opposte e, pertanto, non è stata posta in condizioni di impugnare gli avvisi stessi, esercitando così il diritto di difesa o, eventualmente, di pagare i tributi richiesti.

Copiosa giurisprudenza tributaria ha disposto che **se la cartella non è stata preceduta dall'invito di pagamento, la cartella è nulla.** (così: *Comm. Trib. Milano, sent. 220/40/2006*; *Comm. Trib. Napoli, sent. 338/27/2008*; *Comm. Trib. Regionale di Milano, sent. 65/18/08*)

- **MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI.**

La mancanza di notifica delle cartelle esattoriali determina un insanabile vizio della procedura esecutiva posta in essere dal Servizio Riscossione, non essendo stato il contribuente messo nelle condizioni di esperire le proprie difese avverso le originarie iscrizioni a ruolo, ovvero, là dove opportuno, di provvedere al pagamento dei relativi tributi.

- **PRESCRIZIONE TRIBUTI**

La ricorrente non ricorda di aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali sopra indicate, ma se anche le stesse fossero state notificate nelle date indicate sugli estratti ruolo prodotti, la notifica sarebbe stata effettuata ben oltre il termine di prescrizione previsto dalla legge.

Infatti, nelle cartelle di cui ai n. 1-2-3-4-5-6, i tributi cui si riferiscono gli estratti di ruolo riguardano le tasse automobilistiche, che si prescrivono in tre anni dal periodo di riferimento.

Nella cartella di cui al n. 7 non si evince la data di notifica della cartella, pertanto, il tributo, che riguarda le tasse automobilistiche deve considerarsi, anch'esso prescritto.

Ed ancora, nella cartella di cui al n. 9, il tributo cui si riferisce l'estratto di ruolo, ha ad oggetto la tariffa servizio idrico integrato, che si prescrive in cinque anni dal periodo di riferimento.

Infine, nella cartella di cui al n. 10), con riferimento all'anno 1995, ed altresì, nella cartella di cui al n. 14, il tributo è prescritto (lo stesso si prescrive in 5 anni).

- **PRESCRIZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI**

Le cartelle esattoriali di cui ai n. 1), 2), 10), 11), 13), risultano, dall'esame dei ruoli prodotti, ormai prescritte.

Infatti, non avendo l'opponente proceduto a pagare gli importi richiesti, la Serit Sicilia spa avrebbe dovuto rinotificare nuove cartelle esattoriali: nei casi sub 1) e 2) nel termine di 3 anni dalla notifica delle prime, mentre nei casi sub. 10), 11), 13), nel termine di 5 anni dalla notifica delle prime, stante il fatto che la cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo cui si riferisce e, quindi, si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il tributo di riferimento.

La prescrizione della cartella esattoriale comporta la prescrizione della contravvenzione cui la stessa si riferisce.

- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 D.LGS. 46/1999 E DELL'ART. 1 L. 30.12.2004 n. 311**

Con riferimento alle cartelle di cui ai n.1), 2), 10), 11), 12), si rileva che, l'art. 11 d.lgs.46/1999, vigente al momento della consegna dei ruoli al concessionario della riscossione, prevede che "il concessionario deve notificare le cartelle di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo".

Dall'esame dei ruoli indicati si evince chiaramente che, laddove le cartelle fossero state notificate, tali notifiche sono state effettuate oltre il termine di legge.

La cartella di cui al n. 16), invece, appare notificata fuori termine ai sensi della successiva modifica normativa dell'art. 25 dpr 602/73, modificato dall'art.1 comma 417, L.30.12.2004 n. 311.

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 24 D.P.R. 602/73**

Con riferimento alle cartelle di cui ai n. 8) e 9), si rileva che la procedura di iscrizione a ruolo è illegittima per mancanza di titolarità della Serit. Sicilia spa di Messina a ricevere la trasmissione del ruolo e a procedere all'attività di riscossione mediante il ruolo così ricevuto.

Infatti, l'art. 24 dpr 602/73 prevede che la consegna del ruolo deve avvenire, da parte dell'ufficio impositore, verso il concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce.

Quindi, la trasmissione dei ruoli sarebbe dovuta avvenire verso la Serit Sicilia spa di Catania, unico soggetto legittimato a procedere all'attività di riscossione.

- **I TRIBUTI IRPEF DEL 1998 E 1999 SONO STATI REGOLARMENTE PAGATI**

La ricorrente ha regolarmente provveduto a versare gli importi Irpef dovuti per gli anni 1998 e 1999 con due distinti versamenti, del giugno 1999 e del novembre 1999.

- **MANCANZA DELLA COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO DI FERMO**

L'opponente non ha mai ricevuto la notifica del preavviso di fermo amministrativo. La giurisprudenza tributaria ha sancito che, prima di procedere ad effettuare il fermo è necessario che il creditore notifichi un preavviso di fermo, in assenza del quale il fermo è illegittimo. (*Comm. Trib. Prov. Cosenza, sent. n.397 del 28.05.2003*).

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 86 D.P.R. 602/73, COMMA 2°.**

Ai sensi dell'art. 86, II comma, d.p.r. 602/73, “ *il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede*”

L'opponente non ha ricevuto alcuna comunicazione in tal senso; ella è venuta a conoscenza dell'esistenza del fermo amministrativo soltanto a seguito di una visura fatta, per altri motivi, al P.R.A.

Per i motivi sopra esposti

VOGLIA

l'ill.ma Commissione Tributaria Provinciale di Messina, previa sospensione della esecuzione intrapresa dalla Serit Sicilia S.p.A. di Messina, fissare l'udienza pubblica per la discussione del merito ex art. 33 D. Lgs. n. 546/1992, e quindi in accoglimento del ricorso proposto con il presente atto:

1. Riconoscere e dichiarare la illegittimità delle iscrizioni a ruolo e la insussistenza dei presunti crediti in favore degli enti impositori indicati , portati dalle cartelle di pagamento sopra riportate per i motivi di cui sopra;
2. Ordinare nel contempo ai convenuti di provvedere con effetto immediato alla cancellazione dal ruolo delle suddette partite con ogni conseguente adempimento di legge;
3. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.

Salvo ogni altro diritto e azione.

Si dichiara che il valore della controversia è di € 13.743,39.

Si producono:

- N. 19 estratti di ruolo.
- Consultazione dell'archivio P.R.A. del 4.12.2009


Messina , 19.01.2010


Avv. Davide Restifo

PROCURA

Mi rappresenti e difenda con ogni facoltà di legge l'Avv. Davide Restifo, con studio legale dello stesso in Giardini Naxos, via Vittorio Emanuele n. 136. Eleggo il domicilio presso il recapito professionale dello stesso in Messina, via Dogali n. 50 (avv. M. Morfino). Dichiaro infine di avere ricevuto rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/2003 e di avere prestato il mio incondizionato consenso al trattamento dei dati anche di natura sensibile o giudiziaria.

Vitello Giuseppe


È autentica
Avv. Davide Restifo




Av. Ducale Centro
Via Vitt. Emanuele 136
18035 Frossinone (VT)

raccomandata

Posteitaliane

€ 5,00

1312e - 95011



98035 GIRDININAXOSCENTRO(VE) 19.01.2010 12.00

Al Sindaco del
Comune di
95011 Colatone (CT)

R



13744957713-2



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 12/03/10

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , in ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE: favorevole**

Per i seguenti motivi:

Calatabiano lì 11.03.2010




Responsabile Area Tributi
Petralia Pancrazio

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Concetta Puglisi)



La presente Deliberazione è trasmessa ai Capigruppo con nota n..... del.....

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 16/03/2010 al 31/03/2010
col n. 419 del Registro pubblicazioni

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal 16/03/2010 al 31/03/2010, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

Il _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Concetta Puglisi)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 16/03/2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Concetta Puglisi)

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio _____

Il _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria